

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.).

TITOLO II – Rapporti etico - sociali **Art. 32**

1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.).

TITOLO II – Rapporti etico - sociali

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

L. 23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale

TITOLO I

Il servizio sanitario nazionale

Capo I - Principi ed obiettivi

Art. 1. I principi.

**1. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività mediante il
servizio sanitario nazionale.**

DUE FATTISPECIE

A) URGENZA – EMERGENZA

**B) TRATTAMENTO DI PATOLOGIE
CRONICHE**

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Art. 593 - Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia
o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

CONDIZIONI DI URGENZA – EMERGENZA

SOCCORRITORE VOLONTARIO NON SANITARIO

PUÒ ASTENERSI DAL PRESTARE IL SOCCORSO SE LA SITUAZIONE PUÒ METTERE A REPENTAGLIO LA PROPRIA VITA O SICUREZZA OPPURE PERCHÉ NON HA LA CAPACITÀ DI AGIRE (EMOZIONE, SCARSA CONOSCENZA DELLE MANOVRE E TECNICHE ...).

DOVRÀ COMUNQUE AVVERTIRE LE AUTORITÀ COMPETENTI

CONDIZIONI DI URGENZA – EMERGENZA

**L'INTERVENTO DEVE ESSERE
PROPORZIONALE AL PERICOLO !**

**SE L'INFORTUNATO È IN GRAVE PERICOLO E NON È
POSSIBILE AGIRE ALTRIMENTI, ANCHE UN
SOCCORSO MALDESTRO O UN TENTATIVO DI
SOCCORSO, È PREFERIBILE PIUTTOSTO CHE
LASCIARE L'INFORTUNATO A SE STESSO.**

CONDIZIONI DI URGENZA – EMERGENZA

STATO DI NECESSITÀ

Art. 54 Codice Penale

“ Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo . . .

TRATTAMENTO DI PATOLOGIE CRONICHE

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA

RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 2005
(MIUR / MINSAN)

RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 2005

LINEE GUIDA

- **FINALIZZATE AD ASSICURARE L'ASSISTENZA A STUDENTI CHE NECESSITANO LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO**
- **PREVIA AUTORIZZAZIONE ASL**
- **NON RICHIEDONO COGNIZIONI SPECIALISTICHE O DISCREZIONALITÀ TECNICA**

RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 2005

SOGGETTI COINVOLTI

- **FAMIGLIA**
- **SCUOLA**
- **MG/PLS E ASL**
- **COMUNI**

RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 2005

MODALITÀ OPERATIVE

- **RICHIESTA DELLA FAMIGLIA PREVIA CERTIFICAZIONE MEDICA**
- **SCUOLA VERIFICA POSSIBILITÀ DI ATTUARE SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI :**
 - A) FAMILIARI**
 - B) PERSONALE SCOLASTICO (PREVIA FORMAZIONE)**
 - C) ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI (CONVENZIONE)**
 - D) VOLONTARIATO**

IN PRATICA

- **Formare il personale;**
- **acquisire preventivamente una delega scritta da parte della famiglia che autorizza l'effettuazione delle terapie in ambiente scolastico;**
- **acquisire la dettagliata prescrizione da parte del Medico curante, indicante modi e tempi della somministrazioni del farmaco, oltre ad eventuali avvertenze o precauzioni da osservarsi;**

IN PRATICA

- **conservare i farmaci, forniti a cura della famiglia, in apposita cassetta chiusa a chiave o, se previsto, in frigorifero;**
- **concordare con la famiglia le modalità di segnalazione di eventuali problematicità;**
- **segnalare all'assicurazione della Scuola l'avvio di tale attività, perché venga inserita tra i rischi coperti.**